

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOLICH, GIBELLI, BONOMI, LEONI, CAVALIERE, PEZZONI,
EMILIANI, GERARDINI, LORENZETTI, BARGONE, ZAGATTI, LU-
MIA, GIACCO, MIGNONE**

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di collocazione delle strutture cimiteriali

Presentata il 10 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa relativa alla collocazione e alle caratteristiche dei cimiteri è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. L'articolato si orienta soprattutto nella direzione della regolamentazione degli aspetti igienico-sanitari. Date le funzioni che gli insediamenti cimiteriali sono chiamati a soddisfare, appare ovvio che particolare attenzione sia stata riservata, dal legislatore, alle conseguenze di tipo sanitario relative alle aree limitrofe ai cimiteri. Sono stati invece sottovalutati, gli aspetti ed i risvolti di ordine urbanistico che nel regio decreto trovano uno spazio limitato ed esiguo, e sono affrontati solo marginalmente.

È evidente che se la collocazione ha ovviamente conseguenze di tipo sanitario, non sono irrilevanti i risvolti di ordine

urbanistico che il regio decreto prende in esame solo marginalmente. Le amministrazioni comunali sono costrette, attualmente, ad operare attraverso limitate possibilità di intervento, normate, tra l'altro, in modo estremamente vincolistico da un impianto legislativo che, dal punto di vista concettuale, utilizza solo parametri quantitativi definendo limiti, distanze ed ampiezze, senza però considerare indicatori di qualità.

Siamo perciò costretti ad operare utilizzando criteri, ed una legislazione, ormai superati che rendono la situazione del nostro Paese, sotto questo profilo, anomala rispetto a quella delle altre nazioni europee, dove le distanze da rispettare tra cimitero ed edificato, regolate dalle fasce di rispetto, sono, come dimensioni, nettamente inferiori e si inscrivono in un qua-

dro normativo in cui particolare rilevanza viene attribuita a elementi e parametri qualitativi che nella legislazione italiana non sono ancora stati introdotti.

La proposta di modifica al testo cerca di colmare questa lacuna considerando anche criteri relativi alla qualità degli interventi sia per ciò che concerne l'aspetto sanitario, che quello urbanistico.

Oltre ad una riduzione generalizzata delle zone di rispetto portata da 200 metri a 100 metri si propone di eliminare, in caso di deroghe ai limiti previsti, la diversificazione prevista nell'articolo 338, quarto comma, secondo la quale, nei centri urbani con più di 20.000 abitanti la distanza non doveva comunque essere inferiore ai 100 metri, mentre per gli altri comuni il limite previsto era di 50 metri. Questo è infatti un criterio che ha scarso fondamento, sia di ordine sanitario che urbanistico. Il nuovo limite fissato in caso di deroga, è di 50 metri per tutti i comuni.

Nella proposta di modifica si prevede una casistica che ha il compito di limitare e circoscrivere le deroghe alle situazioni nelle quali essa consenta, effettivamente, di effettuare interventi di reale miglioramento urbanistico, nel rispetto della situazione ambientale e tenendo conto, oltre che delle finalità igienico-sanitarie, anche dei « confini », dei limiti naturali e delle caratteristiche del territorio.

Nella nuova stesura, viene abolito il ricorso al parere del prefetto per la concessione delle deroghe. Attribuendo, invece, al

fine di garantire una maggiore autonomia degli enti locali, un ruolo centrale al consiglio comunale. Spetterà infatti al consiglio comunale decidere se concedere o meno la possibilità di deroga, al limite previsto di 100 metri, deliberando con l'assenso della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nella vecchia formulazione il consiglio comunale aveva, invece, solo un ruolo consultivo.

Le possibilità di deroghe alle distanze previste di 100 metri sono relative alla situazione ambientale, territoriale ed urbanistica ed alla presenza di limiti o confini naturali o artificiali preesistenti che di per sé costituiscono una barriera fisica. In altre parole, si assume la complessità del territorio cercando di utilizzarlo al meglio in relazione alle sue caratteristiche specifiche, fisiche, urbanistiche e agli elementi naturali in esso presenti che contribuiscono a rendere migliori anche le prestazioni di ordine sanitario della struttura, per esempio, la qualità ed il tipo di terreno. L'articolo viene inoltre aggiornato per la parte riguardante la richiesta di parere conforme del consiglio provinciale della sanità, organismo che viene sostituito dalla unità sanitaria locale competente.

Per quanto riguarda le ammende per i contravventori, il testo viene aggiornato, integrandolo con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che stabilisce la moltiplicazione per quaranta delle ammende previste, in questo caso di lire 40.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 338. — 1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno cento metri dai centri abitati. È vietato costruire attorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di cento metri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore è punito con l'ammenda di lire 1.600.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la costruzione, o parte di essa, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

4. Il consiglio comunale può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo conforme parere dell'unità sanitaria locale competente, quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati la zona non risulti inferiore a cinquanta metri. Tale riduzione è consentita nelle situazioni o casi nei quali si sia verificata la preesistenza nella zona di strade pubbliche, torrenti e fiumi classificati, laghi, ponti, ferrovie, o in presenza di particolari condizioni orografiche, idrogeologiche o naturali che comunque devono consentire la normale decomposizione dei cadaveri ».

2. Sono confermate le deroghe concesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2204
Lire 500